

INDUSTRIALIZZAZIONE E SVILUPPO ECON. MEZZOGIORNO D.L. 31 gennaio 1995, n.26 (1).

Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

(1)

Publicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1995, n. 25 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 29 marzo 1995, n.95 (Gazz. Uff. 1 aprile 1995, n. 77). Il comma 2 dello stesso art.1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 maggio 1994, n. 331, 30 luglio 1994, n.478, 30 settembre 1994, n. 559, e 30 novembre 1994, n. 658. Nel testo sono riportate le correzioni di cui all'avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 1x febbraio 1995, n.26.

1.

Imprenditorialità giovanile.

1.

L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.

2.

Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal

sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 5 miliardi. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59, le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori (4).

3.

Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto

delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelievo di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2(6).

5.

Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.

6.

I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n.1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

6-bis.

Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attività della società per l'imprenditorialità giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della società in altre società, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonché i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti (9).

(1)

Publicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1995, n.25 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L. 29 marzo 1995, n.95 (Gazz. Uff. 1 aprile 1995, n.77). Il comma 2 dello stesso art.1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 maggio 1994, n.331, 30 luglio 1994, n.478, 30 settembre 1994, n. 559, e 30 novembre 1994, n.658. Nel testo sono riportate le correzioni di cui all'avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 26.

(4)

Comma così modificato dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95.

(6)

Comma così modificato dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95.

(9)

Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95.

CASSA PER IL MEZZOGIORNO D.M. 24 novembre 1994, n. 695 (1).

Regolamento recante modalità per la concessione di agevolazioni all'imprenditoria giovanile (1/a).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

e

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

Viste le modificazioni apportate al citato decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, dalla legge 11 agosto 1991, n. 275;

Viste le disposizioni di cui all'art.1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.559, le quali stabiliscono che le modalità di attuazione, i benefici concedibili e le relative misure e limiti, con rispetto della normativa comunitaria, del citato decreto-legge 30 dicembre 1985, n.786, sono fissati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400, recante. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n.400 (nota n.1/6036 del 7 ottobre 1994);

Adotta il seguente regolamento:

(1)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1994, n.297.

(1/a)

Vedi, anche, il D.M. 11 maggio 1995.

1.

Soggetti beneficiari.

1.

Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dal regolamento comunitario n.2081 del 20 luglio 1993, le società - ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art.13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni - con le caratteristiche di cui al seguente comma 2, che si impegnano a realizzare progetti nei settori di cui all'art. 2, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al successivo art. 3.

2.

Sono ammesse ai benefici di cui al successivo art.3 le società composte esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni oppure composte prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che siano residenti nei comuni ricadenti nei territori di cui al comma 1 alla data del 1 gennaio 1994. Nel caso di un comune avente solo una parte del proprio territorio compresa nelle aree di cui al comma 1, il requisito della residenza sussiste se nella parte suddetta risiede - in base ai dati ISTAT - la maggioranza assoluta della popolazione comunale.

3.

Le società devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui al comma 1.

4.

Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto o le società aventi un unico socio.

5.

Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote od azioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive

di età e residenza fissate nel precedente comma 2, per almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art.7. La modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine dei dieci anni provoca l'immediata decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art. 8.

2.

Progetti finanziabili.

1.

Sono finanziabili - secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

2.

Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

3.

Sono esclusi inoltre i progetti che:

a)

non prevedano l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

b)

non presentino il requisito della novità dell'iniziativa ;

c)

prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire.

4.

L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 7.

3.

I benefici.

1.

Alle società ammesse alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

a)

contributi in conto capitale e mutui agevolati, secondo i limiti fissati dall'Unione Europea in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) o di ESL

(equivalente sovvenzione lorda), calcolati sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo art.4;

b)
contributi in conto gestione nella misura definita dal successivo art.5;

c)
assistenza tecnica da parte della Società per l'imprenditorialità giovanile nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;

d)
attività di formazione e di qualificazione professionale svolta dalla Società per l'imprenditorialità giovanile, funzionali alla realizzazione del progetto.

2.
I mutui agevolati sono assistiti dalle garanzie indicate nell'art.1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559 (3).

3.
Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche sia precedenti al provvedimento di ammissione che successive.

(3)
Recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali .

4.
Spese ammissibili.

1.
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative a:

a)
studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato;

b)
terreno;

c)
opere edilizie, da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva;

d)

allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

e)
altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

2.

La spesa di cui al precedente comma 1, lettera a), ammissibile nella misura del 2% per investimenti fino a 1.000 milioni, dell'1,5% da 1.000 milioni a 2.500 milioni e dell'1% da 2.500 milioni a 5.000 milioni.

3.

Le spese di cui al precedente comma 1, lettera c), sono ammissibili nel limite del 40% della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite elevato fino al 60% della spesa complessiva, in relazione alla particolarità del settore e dell'attività.

4.

Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.

5.

Non sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 6.

5.

Contributo per le spese di gestione.

1.

Il contributo per le spese di gestione concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi tre anni di attività, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

a)
spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

b)
spese per prestazioni di servizi;

c)
oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui al precedente art. 3. Non sono ammesse le

spese per il personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.

2.

Per il primo anno di attività la misura del contributo pari al 70% per i primi 700 milioni di lire spese.

3.

È erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il primo anno di attività.

4.

Per il secondo anno di attività la misura del contributo pari al 60% per i primi 700 milioni di lire spese e al 40% per i successivi 800 milioni.

5.

È erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il secondo anno di attività.

6.

Per il terzo anno di attività la misura del contributo pari al 40% per i primi 700 milioni di spese e al 20% per i successivi 800 milioni.

7.

L'anticipazione di cui al precedente comma 3 può essere richiesta documentando l'inizio della attività con la prima fattura relativa a spese ammissibili ai sensi del precedente comma 1.

8.

L'anticipazione di cui al precedente comma 5 può essere richiesta, senza necessità di acquisire documentazione di spesa, all'inizio del secondo anno di gestione, a condizione che sia stato erogato almeno il 70% dei contributi relativi al primo anno.

9.

Gli statuti delle società beneficiarie dovranno prevedere esercizi sociali aventi data di inizio coincidente con la data di cui al precedente comma 7. In alternativa le società dovranno predisporre apposita contabilità separata.

6.

Domanda di ammissione alle agevolazioni.

1.

La domanda di ammissione alle agevolazioni presentata alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., con sede in Roma, ed redatta secondo il modello allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

2.

Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti:

- a)
copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società;
- b)
certificazione di vigenza;
- c)
certificazione comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa ubicata nei territori di cui al precedente art. 1, comma 1;
- d)
certificazione o dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale costituita secondo quanto previsto al precedente art. 1, comma 2, e comunque da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre società beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786;
- e)
certificazione prefettizia antimafia nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;
- f)
studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare, sottoscritto dal rappresentante legale della società, che deve comprendere informazioni documentate: sulle competenze ed esperienze di tutti i soci nonché, l'indicazione delle funzioni aziendali che sono per essi previste;
sul mercato di riferimento;
sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi; sulla economicità dell'iniziativa, illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività redatti - considerando le agevolazioni di cui all'art. 3, lettere a) e b) - secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.

3.

Una copia della documentazione trasmessa dalla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. alla regione competente, che esprime il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il provvedimento ha l'ulteriore corso.

7.

Provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni.

1.

La Società per l'imprenditorialità giovanile, sulla base dello studio di fattibilità presentato, delibera la ammissione ai benefici di cui all'art. 3, tenuto conto della credibilità dei soggetti proponenti, delle potenzialità del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate e della convenienza economica dell'iniziativa. La Società per l'imprenditorialità giovanile dà comunicazione di quanto deliberato alla società beneficiaria ed alla regione territorialmente competente. Ogni tre mesi la Società per l'imprenditorialità giovanile provvede altresì a rendere pubblico l'elenco delle delibere di ammissione assunte.

2.

La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione della iniziativa e fissa le agevolazioni finanziarie concesse.

La delibera deve contenere più puntuale motivazione, ove si verta nei casi di eccezionalità di cui all'art. 4, comma 3.

3.

I beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni. I beni che eventualmente sostituiranno quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità saranno altresì vincolati all'esercizio dell'impresa. Nel caso della effettuazione del rinnovo di beni aziendali la società beneficiaria ha l'obbligo di comunicare alla Società per l'imprenditorialità giovanile il piano di ammodernamento dei sopracitati beni e la stessa Società per l'imprenditorialità giovanile può, entro trenta giorni dalla ricezione dell'informativa, esprimere motivato contrario avviso a tutela dell'iniziativa agevolata. La violazione dei suddetti vincoli o del procedimento sopradescritto relativo alla dismissione di beni agevolati, prescindendo da accertamenti sulla colpa o dolo dei beneficiari, comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art. 8.

8.

Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni.

1.

Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni la Società per l'imprenditorialità giovanile provvede a stipulare con la società beneficiaria un apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell'allegato 2.

2.

La Società per l'imprenditorialità giovanile può richiedere alla società beneficiaria tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo. La Società per l'imprenditorialità giovanile, trascorsi sessanta giorni dall'accreditamento delle somme erogate, provvede, nei trenta giorni successivi, ad accertamenti sulla loro destinazione, subordinando ad essi l'erogazione relativa al successivo stato di avanzamento.

3.

La dimostrazione della spesa effettuata avviene per stati di avanzamento, in non più di cinque soluzioni, di cui l'ultima a saldo in misura non superiore al 10% e le prime in misura ciascuna non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa complessiva. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni di cui al precedente comma 2 vengono effettuate, su richiesta del legale rappresentante della società beneficiaria, imputando di regola la spesa prioritariamente al contributo in conto capitale. Per i soli progetti concernenti la produzione di beni in agricoltura, ove al beneficiario sia assegnata una agevolazione anche in conto capitale, le spese relative al terreno sono imputate prioritariamente al conto mutuo. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate all'assunzione di idonee garanzie acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

4.

Qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, la società beneficiaria dovrà esibire apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, le attrezzature e gli impianti acquistati sono nuovi di fabbrica.

5.

La Società per l'imprenditorialità giovanile provvede alla erogazione delle anticipazioni sui contributi in conto gestione di cui al precedente art. 5, senza necessità - nel caso di quella relativa al primo anno - di ulteriori accertamenti. La Società per l'imprenditorialità giovanile provvede altresì alla erogazione dei residui contributi, verificando le spese effettivamente sostenute.

6.

La Società per l'imprenditorialità giovanile può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei

requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti articoli

1 e 2 che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

7.

La Società per l'imprenditorialità giovanile delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse qualora i requisiti in questione dovessero risultare non più sussistenti, attivando il recupero delle somme erogate e delle spese.

9.

Mutuo agevolato.

1.

Il mutuo agevolato, la cui misura e durata sono definite secondo i criteri del precedente art. 3, posto in ammortamento dal primo gennaio successivo a quello in cui sia stato erogato l'intero valore nominale. Sulle somme erogate prima dell'inizio dell'ammortamento sono dovuti gli interessi al medesimo tasso di concessione del mutuo, da versare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica l'emissione del mandato di pagamento.

2.

La società mutuataria provvede alla restituzione del mutuo mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno.

3.

Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell'art.64 del testo unico 6 marzo 1978, n.218, quello vigente alla data della deliberazione di cui al precedente art. 7, comma 1.

4.

Tutti i versamenti della società mutuataria vengono effettuati nell'apposito conto di cui al successivo art. 10. In caso di ritardo nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta una indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di mutuo e viene sospesa dalla Società per l'imprenditorialità giovanile l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito.

5.

La società mutuataria può richiedere la riduzione dell'importo del mutuo nel caso di minori investimenti rispetto a quanto inizialmente previsto. La riduzione ha effetto sul piano di ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo.

10.

Norme generali.

1.

Le risorse destinate alle finalità di cui al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559 (6), comprensive dei rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero intestato alla Società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. Semestralmente la Società per l'imprenditorialità giovanile fornisce al Ministro del bilancio una relazione sulla distribuzione dei fondi, sulla utilizzazione da parte dei beneficiari e sui risultati generali delle iniziative agevolate.

2.

Sullo stesso conto affluiscono anche i contributi comunitari destinati per le finalità di cui all'art.1 alla Società per l'imprenditorialità giovanile, per la gestione dei quali si stabilisce apposita contabilità separata.

3.

A tutte le erogazioni relative ai benefici di cui all'art.3 provvede - mediante prelevamenti dal conto di cui al comma 1 - la Società per l'imprenditorialità giovanile, che fornisce al Ministro del tesoro rendiconti semestrali.

4.

Ai mutui agevolati già concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle società beneficiarie della legge 28 febbraio 1986, n. 44, si applicano a richiesta delle società interessate le disposizioni di cui all'art.9. A tal fine la Società per l'imprenditorialità giovanile può stipulare appositi contratti con le suddette società.

5.

Al capitale sociale della Società per l'imprenditorialità giovanile possono partecipare, nella misura massima del 3 per cento del capitale sociale per ciascuna associazione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, le cui finalità statutarie siano coerenti con l'oggetto sociale e con le finalità della predetta Società per l'imprenditorialità giovanile.

6.

Le domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere integrate al fine di tener conto della diversa disciplina.

(6)

Recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali .